



Azienda pubblica di servizi alla persona ITIS
via G. Pascoli n. 31 - 34129 TRIESTE

REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI
PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO
DI CUI ALL'ARTICOLO 113
DEL D.LGS. N. 50 DD. 18/4/2016

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

ART. 4 - COSTITUZIONE E FINANZIAMENTO DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE

ART. 5 - COSTITUZIONE E DESTINAZIONE DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE

ART. 6 - GRUPPO DI LAVORO

ART. 7 - PENALI

ART. 8 - CORRESPONSIONE ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

ART. 9 - IMPORTO MASSIMO ANNUALE DELLE SOMME CORRISPOSTE

ART. 10 - ECONOMIE DI BILANCIO

Art. 11 - ORE DI LAVORO STRAORDINARIO

ART. 12 - RINVIO

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE E FASE TRANSITORIA

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'A.S.P. ITIS, secondo quanto previsto dall'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di seguito denominato Codice degli appalti.

L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione e responsabilizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ad appalti, concessioni partenariati pubblico privati (ppp) di opere/lavori pubblici inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici (ed i relativi aggiornamenti annuali), nonché agli acquisti di beni e servizi previsti nel piano biennale. Possono rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento anche appalti non inclusi nei suddetti documenti di programmazione, purché soddisfino i requisiti di seguito indicati.

La liquidazione dell'incentivo relativo al Fondo per le funzioni tecniche avviene solo su opere/lavori/servizi e forniture effettivamente appaltati, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 1 dell'art. 7 del presente regolamento.

Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice degli appalti, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:

- attività di programmazione della spesa per investimenti;
- attività per la valutazione preventiva dei progetti;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
- attività di responsabile unico del procedimento;
- attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- attività di collaudatore statico.

Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento e dei relativi incentivi esclusivamente le attività connesse alla realizzazione di opere o lavori o all'acquisizione di beni o servizi per le quali si effettui una procedura di gara. Sono pertanto esclusi tutti gli affidamenti che non comportano una procedura comparativa tra operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

Restano inoltre esclusi dalla corresponsione degli incentivi le forniture di acquisto di beni di consumo, i lavori in amministrazione diretta e le manutenzioni ordinarie che non richiedano un'attività di progettazione.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari del fondo sono i dipendenti dell'Azienda che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2, comma 3, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:

- a) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice;
- b) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di programmazione della spesa per investimenti, ai sensi dell'art. 21 del Codice (redazione degli studi necessari per la predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche, predisposizione degli atti necessari per l'adozione e l'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche);
- c) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di valutazione preventiva del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d) del Codice;
- d) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara;
- e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del Codice;
- f) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del Codice;
- g) il personale tecnico-amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale.

Qualora un ruolo qualsiasi all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 6 del presente regolamento venga affidato ad un dipendente avente qualifica dirigenziale, ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del Codice, lo stesso non parteciperà alla ripartizione degli incentivi e la corrispondente quota costituirà economia di bilancio, ferma restando la quota parte del compenso spettante agli altri dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.

Art. 4 - Costituzione e finanziamento del Fondo per funzioni tecniche

Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito, a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori/opere o per l'acquisizione di servizi e forniture, da una somma non superiore al 1,80% dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara.

L'entità delle risorse che confluiscono nel fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate.

Con riferimento alle opere o lavori pubblici:

- a) per opere e lavori fino a € 500.000,00 il fondo è pari al 1,80 % dell'importo a base di gara;
- b) per opere e lavori di importo compreso tra € 501.000,00 e € 2.000.000,00 il fondo è pari all'1,50% dell'importo a base di gara;
- c) per opere e lavori di importo compreso tra € 2.000.001,00 e la soglia europea il fondo è pari all'1,25% dell'importo a base di gara;
- d) per opere e lavori di importo superiore alla soglia europea il fondo è pari all'1,00% dell'importo a base di gara.

Con riferimento a servizi e forniture:

- a) per servizi e forniture fino alla soglia comunitaria il fondo è pari al 1,80 % dell'importo a base di gara;
- b) per servizi e forniture di importo compreso tra la soglia comunitaria e € 2.000.000,00 il fondo è pari all'1,50% dell'importo a base di gara;
- c) per servizi e forniture di importo superiore ad € 2.000.001,00 il fondo è pari all'1,00% dell'importo a base di gara.

Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto di verificchino dei ribassi.

Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice, l'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 6, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

Art. 5 - Costituzione e destinazione del Fondo per l'innovazione

Ai sensi dell'art. 113, comma 4, del Codice, il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui al precedente articolo è destinato alla costituzione del "Fondo per l'innovazione", ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata. Tali risorse saranno destinate all'acquisto, da parte dell'Azienda, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, nonché all'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24.6.1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici.

Alla destinazione di dette risorse provvede il Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, previa comunicazione del Servizio Ragioneria sull'entità delle risorse medesime.

Art. 6 - Gruppo di lavoro

La carica di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, è affidata con atto formale della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 31, comma 1 del Codice, come segue:

- per le gare di servizi e forniture inserite nell'elenco del bilancio di previsione il direttore generale nomina entro fine anno i singoli R.U.P.;
- per le gare di lavori il direttore generale nomina i singoli R.U.P. ancora prima dell'approvazione del programma triennale, essendo necessario definire lo studio di fattibilità;
- per le altre gare (di valore inferiore alla soglia europea), dopo l'approvazione del bilancio di previsione e l'assegnazione formale dei budget annuali, il ruolo di R.U.P. viene assunto dal Dirigente di Servizio, salvo che esso non nomini R.U.P. per la singola procedura un altro soggetto appartenente al suo Servizio.

Il gruppo di lavoro è individuato con atto formale del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), sentiti i Dirigenti di Servizio interessati e con parere positivo del Direttore Generale, ed è costituito da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. Nel tempo deve essere garantita una opportuna rotazione delle professionalità presenti all'interno dell'Azienda e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Analoghi criteri vanno osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità e per la nomina del responsabile unico del procedimento.

Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:

- l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
- l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, determinato ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento;
- il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
- il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
- i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività; i termini per la direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alla ditta appaltante; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'art. 102 del Codice.

Il riparto dell'incentivo tra le figure professionali previste nella normativa viene effettuato come indicato nel prospetto ALLEGATO 1 al presente Regolamento.

Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal Responsabile unico del procedimento (RUP), sentiti i Dirigenti di Servizio interessati e con parere positivo del Direttore Generale. Unitamente alla nomina dei nuovi componenti del gruppo di lavoro, il Responsabile unico del procedimento (RUP) dovrà stabilire la percentuale di lavoro svolto e quindi la quota di incentivo spettante al componente uscente.

Art.7 - Penali

La liquidazione dell'incentivo relativo al Fondo per le funzioni tecniche avviene solo su opere/lavori/servizi e forniture effettivamente appaltati, salvo il caso che una procedura già indetta, approvata e cantierabile venga revocata per volontà dell'Amministrazione, nel qual caso la delibera di revoca dovrà indicare la fonte del finanziamento per la liquidazione dell'incentivo relativo alle prestazioni già effettuate che verranno corrisposte agli aventi diritto.

Il Direttore Generale, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni gravi compiuti da parte del personale incaricato delle attività; non procede altresì alla liquidazione dell'incentivo o, se ripartite, le quote corrisposte sono in ogni caso recuperate, qualora risulti necessario, per ragioni di inefficienza tecnica, modificare o integrare in modo rilevante l'attività professionale con l'intervento di terzi.

Qualora si verificano incrementi dei tempi per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:

- a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;

- b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
- c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del Codice.

Art. 8 - Corresponsione ed erogazione dell'incentivo

La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Direttore Generale, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati. Tale verifica avviene sulla base di una relazione a lui presentata dal RUP in cui sono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento.

L'erogazione del compenso viene effettuata nel seguente modo:

- 1) *all'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura:*
 - a) nella misura dell'80%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - b) nella misura del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;
- 2) *all'approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione ovvero verifica di conformità:*
 - a) nella misura del 100%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo ovvero di verifica di conformità;
 - b) la restante quota del 20%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - c) la restante quota del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;

Art. 9 - Importo massimo annuale delle somme corrisposte

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del suo trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 10 – Economie di bilancio

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti incaricati, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, costituiscono economia di bilancio.

Costituiscono altresì economia di bilancio le quote di incentivo non distribuite al personale interno a seguito dell'applicazione di eventuali penalità di cui all'art. 7 e da eventuali disposizioni normative vigenti, in materia di incentivazione, che escludono determinate qualifiche professionali.

Art. 11 - Ore di lavoro straordinario

Il personale, che partecipa alla ripartizione dell'incentivo, che dovesse, su autorizzazione del Dirigente preposto, prestare ore di lavoro straordinario, ritenute necessarie dal responsabile unico del procedimento, per il rispetto della tempistica di cui all'art. 6, non ne può richiedere la retribuzione ma solo il recupero.

Art. 12 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge.

Art. 13 - Entrata in vigore e fase transitoria

Le norme di cui al presente regolamento si applicano alle procedure pubblicate dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 50/2016, a condizione che siano stati accantonati i relativi fondi e sia stato individuato il gruppo di lavoro per la singola opera/lavoro, servizio o fornitura. Per le attività svolte antecedentemente all'approvazione del presente regolamento, qualora il gruppo di lavoro non sia stato individuato con provvedimento formale, il R.U.P., nella relazione da presentare al Direttore Generale ai sensi dell'art. 8, può specificare i nominativi dei dipendenti che abbiano effettivamente svolto i ruoli indicati nell'art. 3 e le corrispondenti proposte di pagamento; in tal caso a detta relazione deve essere allegata idonea documentazione comprovante.

Per tutte gli incarichi conferiti anteriormente all'entrata in vigore del D.lgs. 50/2016 continua ad applicarsi la disciplina regolamentare previgente, in quanto compatibile con le norme nel tempo succedutesi.

Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, si procederà ad una verifica delle sue modalità applicative e a eventuali modifiche delle disposizioni ivi contenute.

ALLEGATO 1

| ATTIVITA' | PERCENTUALE | PRESTAZIONE | RUOLO | PESO RELATIVO ALL'ATTIVITA' SPECIFICA | MOMENTO DELLA LIQUIDAZIONE |
|---|-------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| R.U.P. | 20% | Art. 31 | RUP | 10% | 50% all'affidamento/ aggiudicazione definitiva 50% all'emissione del certificato di conformità o certificato di regolare esecuzione |
| | | | Collaboratore/i tecnico/i | 5% | |
| | | | Collaboratore/i amministrativo/i | 5% | |
| PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI | 3% | Art. 21 | Collaboratore/i tecnico/i | 1,5% | 100% all'affidamento/ aggiudicazione definitiva |
| | | | Collaboratore/i amministrativo/i | 1,5% | |
| VERIFICA PREVENTIVA DEL PROGETTO | 5% | Art. 26, c. 6 lett. c) e d) | Collaboratore/i tecnico/i | 2,5% | 100% all'affidamento/ |

| | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--|--|---|
| | | | | | aggiudicazione definitiva |
| | | | Collaboratore/i amministrativo/i | 2,5% | |
| ATTIVITA' | PERCENTUALE | PRESTAZIONE | RUOLO | PESO RELATIVO ALL'ATTIVITA' SPECIFICA | MOMENTO DELLA LIQUIDAZIONE |
| PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI GARA | 12% | | Collaboratore/i tecnico/i | 6% | 100% all'affidamento/aggiudicazione definitiva |
| | | | Collaboratore/i amministrativo/i (per predisposizione del Bando e attività di controllo connesse alla stipula del contratto) | 6% | |
| DIREZIONE LAVORI OVVERO DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO | 55% | Art. 101 | Direttore dei lavori/esecuzione | 15% | Per forniture e servizi di durata complessiva massima di un anno: 100% all'emissione del certificato di regolare esecuzione. Per forniture o servizi di durata complessiva superiore ad un anno la liquidazione verrà effettuata |
| | | | Direttore/i operativo/i | 8% | |
| | | | Ispettore/i di cantiere | 10% | |
| | | | Coordinatore sicurezza | 7% | |

| | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|---|--|---|
| | | | Collaboratore/i amministrativo/i (supporto contabile dell'appalto-registrazione e liquidazione fatture, determinazioni, ecc.) | 15% | annualmente e, previa verifica di regolarità di svolgimento, suddividendo il totale dovuto per la durata del contratto. |
| ATTIVITA' | PERCENTUALE | PRESTAZIONE | RUOLO | PESO RELATIVO ALL'ATTIVITA' SPECIFICA | MOMENTO DELLA LIQUIDAZIONE |
| COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO OVVERO DI VERIFICA DI CONFORMITA' | 5% | Art. 102 | Collaudatore tecnico-amministrativo | 2% | 100% all'emissione del certificato di collaudo o di conformità |
| | | | Collaudatore statico | 0,5% | |
| | | | Collaboratore/i tecnico/i | 0,5% | |
| | | | Collaboratore/i amministrativo/i | 2% | |